

I.P.A.B. CASA DEL FANCIULLO

Via Sardegna n. 4 – 90044 Carini (PA)

Delibera commissariale n. 12 del 26 Novembre 2014.

Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria periodo 2015-2019. Individuazione della procedura di gara. Definizione dei criteri per la redazione del bando di gara. Approvazione atti di gara e schema di convenzione per il servizio di Tesoreria.

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di novembre, in Carini presso gli uffici amministrativi dell'I.P.A.B. Casa del Fanciullo, il Commissario Straordinario Sig. Massimiliano Fiore con l'assistenza del Segretario dell'Ente, dr.ssa Annalisa Zarrillo ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- le II.PP.A.B. rientrano tra i soggetti per i quali il Servizio di Tesoreria è obbligatorio per legge.
- Il servizio di tesoreria in corso scadrà in data 31.12.2014 per cui si rende necessario attivare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente per il nuovo servizio, relativo al periodo 2015-2019.

DATO ATTO CHE:

- Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di un Ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi, ove previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
- Gli elementi che caratterizzano il servizio di Tesoreria (distinguendolo da quello di cassa) sono i seguenti:
 - a. L'affidatario del servizio di tesoreria deve operare in conformità al bilancio di previsione, i cui stanziamenti- riferiti ai singoli capitoli o interventi o servizi (anche per conto di terzi) o centri di spesa- costituiscono limiti invalicabili.
 - b. Il Tesoriere deve esercitare un controllo formale sugli ordinativi di riscossione (reversali) e su quelli di pagamento (mandati), per verificarne l'esattezza e la regolarità
 - c. Il Tesoriere, alla fine di ciascun esercizio finanziario, è tenuto a presentare il conto della propria gestione, rappresentativo delle operazioni eseguite e delle conseguenti registrazioni.

RITENUTO CHE: si rende, preliminarmente, necessario individuare il regime di Tesoreria cui è assoggettato questo Ente.

CONSIDERATO CHE:

- Il rapporto di tesoreria è disciplinato da disposizioni di legge nazionali e regionali e, per rinvio, dalla normazione interna dei singoli enti (statuto e regolamenti).
- Per le II.PP.A.B. il regime giuridico che regola il rapporto di tesoreria va ricavato – oltre che Legge 17.07.1890 n. 6972, dal R.D. 05.02.1891 N. 99 (regolamenti di amministrazione e contabilità), D.Lgs. N. 267/2000 artt.208-226-, dal combinato disposto di norme di settore, di carattere nazionale e regionale.

VISTA LA LEGGE N. 720/1984 (“*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*”), la quale ha introdotto un sistema di tesoreria di tipo binario:

1. Sistema di tesoreria unica “puro” per talune categorie di Enti pubblici, indicati in una tabella A allegata alla legge;
2. Sistema di tesoreria unica “limitata” per gli Enti pubblici indicati nella tabella B (tra cui le Regioni a statuto speciale), allegata alla legge

CONSIDERATO CHE il sistema di tesoreria unico puro si basava sui seguenti elementi:

- a. Apertura di conti presso i servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.
- b. Obbligo per i Tesorieri o i cassieri degli enti interessati, di effettuare le operazioni di incasso e di pagamento sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
- c. Suddivisione delle contabilità speciali in due sottoconti:
 - uno infruttifero per le entrate di provenienza statale
 - uno fruttifero per le entrate proprie (introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi)
- d. Introduzione del principio del prioritario utilizzo, in base al quale i pagamenti sono imputati prioritariamente al conto fruttifero
- e. Determinazione della misura dell’interesse da riconoscere al sottoconto fruttifero con Decreti ministeriali.

CONSIDERATO CHE il sistema di Tesoreria unica “limitata”, era caratterizzato dai seguenti elementi:

- a. Obbligo di versare le entrate derivanti da trasferimenti statali in conti correnti aperti presso le tesorerie centrali
- b. Possibilità di detenere, presso il proprio tesoriere, solo giacenze contenute entro il limite del 3% dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza dell’Ente
- c. Obbligo di versare sulle contabilità speciali, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, le disponibilità eccedenti il succitato limite.

CONSIDERATO CHE L’ART. 7 D.Lgs. 279/1997, introduce, per gli enti soggetti al sistema di tesoreria unica puro, il sistema di tesoreria mista, basato sui seguenti elementi:

- a. Obbligo di versare le entrate provenienti, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia
- b. Riconoscimento della possibilità di fare confluire le altre entrate presso i Tesorieri dei vari Enti e non più nei conti fruttiferi, intestati all’ente, presso la medesima tesoreria provinciale
- c. Introduzione del principio del “prioritario utilizzo”, in base al quale i pagamenti andavano imputati prioritariamente alla risorse presso il Tesoriere.

CONSIDERATO CHE l’art. 77 quater comma 7 del D.L. n. 112/2008 estendeva il regime di Tesoreria unica mista anche alle regioni a statuto speciale.

VISTO L’ART. 35 D.L. 24 gennaio 2012 N. 1 (convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27), il quale dispone, per talune categorie di enti pubblici (indicati nell’elenco allegato alla circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria Generale dello Stato):

- a. Sospensione del regime di tesoreria unica c.d. mista previsto dall’art. 7 D.lgs. 279/1997 fino al 31.12.2014
- b. Ripristino del regime di tesoreria unica previsto dalla Legge n. 720/1984
- c. Obbligo a carico degli Enti coinvolti di fare confluire le entrate, diverse dai trasferimenti statali, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
- d. Esclusione dall’ambito di applicazione della legge 720/1984 delle disponibilità degli enti derivanti da operazioni di mutuo, prestito e forme di indebitamento non sorrette

da contributi (in conto capitale o in conto interessi) da parte dello Stato, delle regioni e delle altre PP.AA.

VISTO IL Decreto 27 aprile 2012 il quale prevede lo smobilizzo degli investimenti finanziari degli enti passati al regime della tesoreria unica

DATO ATTO CHE le II.PP.A.B. non rientrando tra i soggetti ai quali si applica la disciplina di cui all'art. 35 D.L. 24 gennaio 2012.

DATO ATTO CHE agli enti del settore pubblico della Regione Sicilia, si applicano le disposizioni in materia di Tesoreria Unica Regionale.

DATO ATTO, per quanto precede, che il sistema di tesoreria unica regionale trova la sua disciplina nell'art. 21 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 93 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 (legge finanziaria 2003).

CONSIDERATO CHE, in via preliminare, si pone il problema di stabilire se questa I.P.A.B. rientri tra gli Enti sottoposti al regime di tesoreria unica regionale.

CONSIDERATO CHE sotto il profilo soggettivo:

- il sistema di tesoreria unica regionale è disciplinato dal combinato disposto dell'art 21 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6 e dell'art. 5 della L.R. 30 marzo 1998 n. 5 e si applica agli *“enti ed aziende del settore pubblico regionale”*.
- L'art. 6 della L.R. 8 settembre 2003 n. 13, nell'interpretare la locuzione *“enti ed aziende del settore pubblico regionale”* ha limitato il campo applicativo della norma, soltanto agli enti pubblici *“strutturalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purché dotati di personalità giuridica”*
- Nell'elenco allegato alla Circolare dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze 7 novembre 2003 n. 23 (pubblicata sulla GURS 5 DICEMBRE 2003 N. 53) le I.P.A.B. sono inserite tra i soggetti cui si applica il regime di Tesoreria Unica Regionale.

CONSIDERATO CHE, in relazione al meccanismo di individuazione degli enti da assoggettare al sistema di tesoreria unica regionale:

- gli stessi vanno individuati con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, da pubblicarsi nella GURS
- al fine di conferire certezze e pubblicità all'elenco dei predetti soggetti, gli Assessorati di competenza – a seguito di necessaria e preliminare verifica del succitato elenco – devono trasmettere, entro il termine di 30 giorni, la conferma o l'eventuale proposta di modifica all'elenco stesso a firma del dirigente generale.
- L'entrata in funzione del regime di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nel predetto elenco decorre dalla data di pubblicazione nella GURS. Da tale data avranno effetto anche le esclusioni dallo stesso elenco.

VISTO il comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 30 marzo 1998 n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 21 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6 e succ. mod. ed integrazioni, con il quale si stabilisce che con decreti del Ragioniere Generale della Regione, si provvede ad individuare i soggetti cui si applicano le disposizioni sulla Tesoreria Unica Regionale.

VISTA la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, che incarica le Amministrazioni regionali, di verificare attentamente, ciascuna per la parte propria competenza, l'elenco degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla Ragioneria Generale della Regione, la conferma dell'eventuale proposta di modifica dell'elenco stesso.

VISTO il D.P.R.S. 8 settembre 1998 n. 286, con il quale è stato approvato l'elenco degli Enti e delle Aziende soggetti alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, così come modificato dall'art. 5 comma 6 della L.R. 30 marzo 1998 n. 5.

VISTO il D.P.R.S. 4 maggio 1999 n. 323, con il quale si è provveduto alla modifica del suddetto D.P.R.S. n. 323 del 4 maggio 1999;

VISTO il DPRS 5 DICEMBRE 2001 n. 297 con il quale si è provveduto alla modifica del succitato D.P.R.S. n. 323 del 4 maggio 1999.

VISTI i successivi D.P.R.S. n. 236/2008, n. 566/2008, n. 1794/2008, n. 1907/2008, n. 903/2009, n. 605/2010, n. 617/2011, n. 828/2011, n. 1879/2011, n. 539/2012, n. 2580/2012, n. 2644/2012, n. 2699/2012, n. 2559/2013 con i quali si

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione 27 dicembre 2013 n. 3450, con cui è stato approvato l'elenco degli Enti e delle Aziende soggette alle norme di "Tesoreria Unica Regionale", comprensivo delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi ed amministrativi.

DATO ATTO CHE dall'esame del predetto elenco l'I.P.A.B. Casa del Fanciullo risulta inserita inclusa tra gli enti soggetti al regime di Tesoreria Unica Regionale.

RITENUTO, per quanto precede, che l'impianto normativo che disciplina il servizio di tesoreria da applicare alle II.PP.A.B. della Regione Siciliana sia quello che risulta dal combinato disposto delle seguenti disposizioni:

- a. Art. 21 della L.R. 07.03.1997 n. 6 il quale stabilisce quanto segue:
 - comma 1 *"A decorrere dal 1 luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della regione"*;
 - comma 2: *"Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme del bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione"*
 - comma 3: *"Le aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla fine di ciascun semestre gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 2, in entrata del bilancio della Regione. Gli interessi sono computati al medesimo tasso applicato sulle giacenze di cassa della Regione"*
- b. Art. 5 comma 6 della L.R. 30.03.1998 n. 5 il quale stabilisce che: *"Al comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6 le parole 'sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'del settore pubblico regionale'; il comma 3 del medesimo articolo è sostituito dal seguente: 'Con decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicarsi nella GURS, sono individuati i soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi precedenti'"*
- c. Art. 93 della L.R. 16.04.2003 n. 4 il quale stabilisce al comma 3 che: *"I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, da pubblicarsi nella GURS"* e al comma 3 bis *"con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, da pubblicarsi nella GURS, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale"*
- d. Art. 6 della L.R. 08.09.2013 n. 13 il quale dispone che l'espressione *"settore pubblico regionale di cui al comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6 e ss.mm. e ii deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purchè dotati di personalità giuridica"*.

DATO ATTO CHE.

- con riferimento alla tipologia di spesa da assoggettare al regime di tesoreria unica regionale, l'art. 21 della L.R. n. 6/97 prevede che siano da includere tutte le somme trasferite o assegnate "a qualunque titolo" dalla Regione.
- Le summenzionate somme vengono versate in apposti sottoconti di tesoreria regionale, istituiti in favore degli enti beneficiari, presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.

- Le entrate proprie degli Enti confluiscono sui conti fruttiferi aperti presso rispettivi Tesorieri

CONSIDERATO CHE:

- Le entrate prevalenti dell'I.P.A.B. Casa del Fanciullo sono costituite da entrate proprie (rette corrisposte dall'ASP, contributo ex Legge n. 328/2000);
- Le succitate entrate rimangono depositate sul conto fruttifero aperto presso il proprio Tesoriere.
- Le somme relative a trasferimenti in conto corrente o in conto capitale effettuati in favore di questo Ente dall'Amministrazione Regionale, verranno accreditate da quest'ultima su sottoposti di tesoreria unica regionale istituiti per la finalità in favore di questa Istituzione.

PRESO ATTO CHE:

- L'I.P.A.B. Casa del Fanciullo a tutto il 31.12.2014 il servizio di Tesoreria è stato gestito dall'UniCredit S.p.A.
- In data 31.12.2014 interverrà la scadenza del contratto di gestione del servizio di Tesoreria, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per il periodo 2015- 31.12.2019.

VISTO l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale *“L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza”*

RITENUTO CHE alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria debba applicarsi la normativa prevista dagli artt. 208 e ss. del T.U.E.L. integrata con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010

CONSIDERATO CHE:

- la individuazione della normativa applicabile alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto cui affidare il servizio in parola, dipende dalla qualificazione giuridica che si attribuisce al rapporto che si instaura con tra l'ente e il tesoriere.
- Secondo la Giurisprudenza amministrativa, la qualificazione della natura giuridica del rapporto di tesoreria non dipende dalla eventuale qualificazione effettuata dalla stazione appaltante, ma dalle caratteristiche oggettive della prestazione dedotta nel contratto da stipulare
- Sul punto in giurisprudenza si registrano due orientamenti contrapposti.
- Secondo un primo orientamento la fattispecie in esame andrebbe qualificata come appalto di servizi; secondo altra tesi come concessione di servizi.

DATO ATTO CHE il principale risvolto pratico della distinzione attiene alla individuazione della disciplina applicabile alla procedura di affidamento.

- Ove si acceda alla tesi della concessione di pubblico servizio, l'affidamento del servizio di tesoreria, in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, solo nei limiti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 278 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 207/2010
- Ove si segua la tesi dell'appalto di servizi, la disciplina applicabile all'affidamento del servizio di tesoreria viene disciplinata sulla base delle normativa prevista dall'art. 208 e ss. T.U.E.L. integrata, per tutto quanto non espressamente previsto dalla stessa, dalla quella sugli appalti di servizi, contenute nel D.LGS. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010.

CONSIDERATO CHE i criteri tradizionali di distinzione tra le due figure sono i seguenti:

1. **Beneficiario.**
 - a. l'appalto di servizi ha per oggetto le prestazioni rese da un soggetto appaltatore a favore dell'amministrazione appaltante.

b. La concessione di servizi è operata dall'ente per consentire a terzi (es.: intera collettività) di beneficiare della prestazione del servizio reso da un soggetto concessionario.

2. **Tipo di rapporto**

a. L'appalto di servizi si configura come un rapporto bilaterale tra Ente appaltante (che paga il un corrispettivo all'appaltatore ed e il beneficiario del servizio reso) ed appaltatore.

b. La concessione di servizi realizza un rapporto trilaterale tra ente, concessionario e terzi utenti beneficiari del servizio (a carico dei quali è posto solitamente il corrispettivo per il servizio prestato)

3. **onerosità**

a. **appalto di servizi:** l'ente pubblico paga per ricevere un servizio

b. **concessione di servizi:** l'ente pubblico riceve un canone dal concessionario, per il fatto di avere concesso ad esso la gestione del servizio.

4. **remunerazione dell'impresa**

- **appalto di servizi:** le prestazioni vengono effettuate a beneficio dell'amministrazione, la quale è tenuta a remunerare all'impresa l'attività svolta

- **concessione di servizi:** l'impresa concessionaria si remunera (almeno per una parte significativa) mediante la riscossione di un prezzo a carico degli utenti

5. **alea dell'attività:**

- **appalto di servizi:** le prestazioni vengono effettuate a beneficio dell'amministrazione, la quale è tenuta a remunerare all'impresa l'attività svolta, considerando che l'impresa stessa non subisce l'alea connessa alla gestione del servizio

- **concessione di pubblico servizio:** l'impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni assumendo il rischio della gestione del servizio, in quanto si remunera (almeno in parte), mediante la riscossione di un prezzo a carico degli utenti.

CONSIDERATO CHE sul punto la Giurisprudenza amministrativa non ha espresso orientamenti omogenei, potendosi registrare le seguenti tesi: .

a. **Concessione di un pubblico servizio :**

1. La gestione del servizio di tesoreria implica il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di denaro pubblico, il controllo sulla regolarità dei mandati di pagamento e il rispetto degli stanziamenti di bilancio. (tesi della Cassazione)

2. Per il diritto comunitario, le concessioni si distinguono dagli appalti (non per il titolo provvedimentale dell'attività o per il trasferimento di pubblici poteri, ma) per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al privato. Secondo tale impostazione è la modalità di remunerazione del servizio a distinguere tra concessione e appalto. Ne consegue che: si ha concessione quando il privato assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di canoni, tariffe..; si ha appalto quando l'onere economico del servizio svolto viene a gravare sostanzialmente sull'amministrazione. In considerazione del fatto che la controprestazione in favore del Tesoriere consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e che non è previsto un prezzo che remuneri il servizio in argomento, parte della Giurisprudenza amministrativa ritiene che l'affidamento del Servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione e non in un appalto di servizi.

b. **Appalti di servizi**

1. Il tesoriere svolge un servizio a favore non della cittadinanza, ma dell'Ente che risulta essere l'unico beneficiario del servizio stesso.

2. La circostanza che il servizio viene svolto normalmente in modo gratuito o, addirittura, con vantaggi economici per l'ente (es.: sponsorizzazioni) è riconducibile non alla natura giuridica del servizio, ma al contesto socio-economico in cui il servizio viene ad espletarsi. In particolare, il tesoriere, dalla gestione della tesoreria, ricava una pluralità di vantaggi, anche di natura economica, non derivanti (almeno in via prevalente) da pagamenti a carico degli utenti (es: possibilità di movimentazione di ingenti fonti di denaro, possibilità di conseguire l'apertura di uno sportello nell'ambito degli uffici appartenenti alla P.A., la naturale captazione dell'indotto bancario nei rapporti con i dipendenti dell'amministrazione e i soggetti, ditte o professionisti, che hanno rapporti con la stessa amministrazione; la potenziale acquisizione di nuova clientela; il ritorno di immagine e/o l'inserimento in nuovi ambiti territoriali), che, nella quasi totalità dei casi, compensano, parzialmente se non prevalentemente, i costi che il tesoriere sostiene per potere svolgere il servizio.
3. Vi sono, inoltre, situazioni in cui il Servizio di Tesoreria è svolto (come genericamente accade per gli appalti di servizi) con oneri a carico dell'Ente, in quanto i vantaggi che il tesoriere ricava dallo svolgimento del servizio sono inferiori ai costi sostenuti. Soprattutto all'indomani della riforma del Servizio di Tesoreria prevista dal D.L. n. 1/2012, le banche assumono il Servizio di Tesoreria solo a fronte di un corrispettivo a carico dell'Ente affidante
4. La tesi del conferimento di funzioni pubbliciste (maneggio di denaro pubblico, controllo sulla regolarità dei mandati e sui prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limi degli stanziamenti di bilancio, sottoposizione del tesoriere al controllo della Corte dei Conti...) non appare convincente. Ciò in quanto le attività che costituiscono il Servizio di Tesoreria previste dall'art. 209 TUEL (riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia dei titoli e valori) ricadono nei servizi bancari e finanziari previsti dalla normativa comunitaria e nazionali in materia di appalti. Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto attività svolte in favore dell'amministrazione e non della cittadinanza, del tutto analoghe a quelle normalmente svolte dalle banche in favore dei privati.
5. La tesi dell'appalto di servizi dispone di un adeguato supporto normativo:
 - a. la vigente normativa in materia di appalti di servizi (s. art. 29 c. 12 D.Lgs. n. 163/2006) prevede espressamente l'ipotesi di servizi bancari e finanziari, tra i quali rientra il servizio di tesoreria.
 - b. L'art. 20 comma 2 DLGS. N. 163/2006 prevede che sono soggetti al CCP gli appalti di servizi indicati nell'allegato IIA. Tale allegato, alla categoria 6, prevede i servizi bancari e finanziari con cpv da 66100000-1 a 66620000-3. Tra tali CPV rientra anche il ST AVENTE cpv6660000-6
6. L'AVCP si è espressa nel senso che il Servizio di Tesoreria costituisce un rapporto oneroso per l'Amministrazione avente ad oggetto prestazioni che ricadono nell'ordinaria attività commerciale delle banche. La fattispecie in esame è ricompresa nell'elencazione di cui all'Allegato IIA del Codice di Contratti Pubblici (punto 6-B) e come tale, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 comma 2 dello stesso, è soggetta integralmente alle disposizioni del codice.
7. Per la qualificazione giuridica del Servizio di Tesoreria di deve guardare a come è qualificato il servizio in concreto. Sotto questo profilo non si può prescindere dalla circostanza che le Stazioni Appaltanti prevedono, già in sede di bando per l'affidamento del servizio, un corrispettivo in favore della banca.
8. Il rispetto dell'intera normativa sugli appalti di servizi (e non solo di quanto disposto dall'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici) risulta idoneo a

conseguire una maggiore concorrenzialità e quindi aumenta la possibilità di stipulare la convenzione di Tesoreria con il migliore tesoriere possibile, alle migliori condizioni possibili.

RITENUTO CHE, benché la tesi che qualifica il Servizio di Tesoreria come concessione, sia sostenuta da autorevole giurisprudenza, questa Amministrazione ritiene maggiormente condivisibile (sia perché prevalente, sia perché sostenuta da un impianto argomentativo più convincente) la tesi secondo la quale il servizio di tesoreria andrebbe configurato come appalto di servizi.

RITENUTO, per quanto precede, che la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria debba essere regolata, oltre che dalle disposizioni di cui agli artt. 208 e ss. del T.U.E.L., anche da quelle in materia di appalti di servizi (D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).

DATO ATTO CHE per l'affidamento di un appalto di servizi, la normativa applicabile dipende anche dal valore di stima dell'appalto, atteso che l'ordinamento prevede una disciplina differenziata a seconda che l'importo dell'appalto sia superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 29 c.12 del D.Lgs. n. 163/2006 (dedicato ai metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici relativi ai servizi bancari) prevede come base di calcolo del valore stimato dell'appalto, gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre forme di remunerazione;
- sul punto la Giurisprudenza amministrativa e, in termini sostanzialmente analoghi, l'AVCP, hanno specificato che il valore complessivo del servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presuntivamente necessarie nel periodo di durata del rapporto sulla base della media degli anni precedenti, includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'Amministrazione.

CONSIDERATO CHE con nota protocollo n. 521 del 28.11.2011, questa Amministrazione ha invitato il proprio Tesoriere a trasmettere gli elementi necessari per la determinazione del valore di stima dell'appalto ai sensi dell'art. 29 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riguardo agli oneri posti a carico dei soggetti diversi dall'Amministrazione.

VISTA la nota protocollo n. 10.2012/G.I. del 19.03.2012, nella quale il Tesoriere dell'Ente fornisce gli elementi per la quantificazione del valore di stima dell'appalto.

CONSIDERATO CHE, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa e dell'AVCP, il valore stimato dell'appalto del servizio di Tesoreria dell'I.P.A.B. Casa del Fanciullo, possa essere quantificato in € 15.000,00

PRESO ATTO CHE il valore di stima summenzionato è notevolmente inferiore alla soglia di rilievo comunitario (attualmente fissata, dall'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 in € 193.000,00 al netto di IVA).

RITENUTO per quanto precede che alla fattispecie in esame, vada applicata la disciplina dell'affidamento dei servizi sotto soglia comunitaria.

DATO ATTO CHE:

- I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono disciplinati dagli artt. 81,82,83 del Codice dei Contratti;
- L'art. 81 comma 1 del Codice, (rubricato "Criteri per la scelta dell'offerta migliore") dispone che: *"Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa."*

- Dal tenore letterale della norma, si evince l'assenza di un indirizzo preferenziale del Legislatore a favore di uno dei due criteri, cui consegue la sussistenza di una discrezionalità della stazione appaltante in ordine alla scelta tra le due opzioni.
- Tuttavia, per espressa previsione legislativa, la discrezionalità della stazione appaltante trova un limite nel rispetto di due presupposti: le caratteristiche dell'oggetto del contratto e la valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.
- Il limite delle "caratteristiche dell'oggetto" trova espressa previsione nel comma 2 dell'art. 81 del Codice il quale prevede che: "*Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta*".
- Alla luce della suesposta disposizione, le stazioni appaltanti sono vincolate a scegliere il criterio di aggiudicazione, in relazione a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. Tale scelta dovrà essere motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e congruentemente con le sue caratteristiche oggettive.
- Il secondo limite alla discrezionalità della P.A. (la finalità, cui deve tendere la stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione), è descritto nel considerando 2 della direttiva 2004/18/CE, dove viene evidenziato che "*l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza*".
- Con il criterio del prezzo più basso viene valutato esclusivamente l'elemento economico;
- L'art. 82 del Codice dei contratti- nel disciplinare il suddetto criterio di aggiudicazione- prevede che la Stazione appaltante individui l'aggiudicatario in base all'offerta che presenta il ribasso percentuale o il valore più basso rispetto all'insieme dei concorrenti.
- Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vi è una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici.
- L'art. 83 del Codice – nel disciplinare l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- prevede che la Stazione appaltante operi una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici.
- Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza amministrativa prevalente, e l'avviso espresso nella determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:
 - a. Nel caso in cui è ritenuto possibile ed opportuno che l'appaltatore partecipi, in sede di offerta, al processo ideativo del servizio o della fornitura, è necessario utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare l'apporto qualitativo del concorrente, dando rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta (con riferimento ad esempio al valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle attrezzature). In questi casi, la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specilis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso, comportando la violazione degli artt. 81 e 82 del codice.
 - b. Il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato e ritenuto logico ed appropriato, soltanto se la stazione appaltante ha ben individuato l'oggetto della gara in modo da non lasciare nell'offerta margini di definizione alle imprese concorrenti.

DATO ATTO CHE gli aspetti che la Stazione appaltante deve privilegiare, per la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta sono quelli relativi alla capacità tecnica,

operativa e organizzativa del concorrente e quelli inerenti l'economia del servizio di tesoreria in sé considerato

ATTESO CHE la scelta discrezionale tra il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere operata sulla base delle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta.

RITENUTO DI dovere procedere ad una preventiva ricognizione, volta ad individuare quali siano le particolari esigenze dell'Ente in materia, con la duplice finalità di:

- Definire i criteri più rispondenti agli specifici interessi dell'Ente ed evitare, conseguentemente, di adottare criteri di valutazione relativi ad aspetti non rilevanti per l'Ente o meramente accessori;
- Attribuire agli aspetti individuati una rilevanza ponderale adeguata.

CONSIDERATO CHE i criteri di aggiudicazione sono riconducibili essenzialmente a tre categorie:

- a. elementi economici relativi alla gestione del servizio;
- b. elementi qualitativi relativi alla gestione del servizio;
- c. elementi inerenti il soggetto che aspira ad assumere il servizio, idonei ad indicare direttamente sulla qualità dell'offerta.

ATTESO CHE :

- gli elementi economici relativi alla gestione del servizio sono i seguenti:
 1. il corrispettivo per la erogazione del servizio di tesoreria, a carico dell'Ente;
 2. il tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria;
 3. il tasso attivo sulle giacenze di cassa e s eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere;
 4. il tasso di commissione applicato su garanzie fideiussorie rilasciate nell'interesse dell'Ente e su richiesta di questo.
 5. l'addebito delle spese e commissioni per la gestione del servizio (bolli, stampati, spese postali, esclusa l'imposta di bollo);
 6. Le commissioni o spese su mandati di pagamento estinti tramite vaglia, bollettini di cc postale, bonifici, assegni postali localizzati.
 7. Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in conto corrente bancario
 8. valuta applicata agli incassi
 9. valuta applicata ai pagamenti
- Tutti i succitati elementi andranno presi in considerazione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di questo Ente.
- Il tasso passivo sull'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e il tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa verranno agganciati all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente vigente tempo per tempo

CONSIDERATO CHE gli elementi qualitativi utilizzati, nella pratica, per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria sono:

1. Inserimento di una "clausola corrispettivo, consistente nell'impegno del Tesoriere a sponsorizzare per un certo importo determinate iniziative o, più semplicemente, a disporre a favore dell'amministrazione una erogazione liberale.
2. Disponibilità del concorrente a svolgere il servizio di Tesoreria anche attraverso il collegamento informatico con l'Ente, mediante l'attivazione dell'home banking (cioè di un sistema che consente di erogare a distanza, mediante l'uso del computer, servizi e prodotti rivolti all'utenza, quali la verifica delle operazioni eseguite, l'effettuazione dei pagamenti...).

3. Messa a disposizione gratuita di una sala convegni (o struttura analoga per un certo numero di giorni all'anno).
 4. Disponibilità a procedere all'installazione di bancomat presso la sede dell'ente.
 5. Impegno ad aprire nuovi sportelli nelle frazioni.
 6. Disponibilità a fissare un minimo di giorni e/o ore settimanali di apertura al pubblico dello sportello.
 7. Disponibilità a garantire giorni/o ore di apertura dello sportello aggiuntivi rispetto a quelli minimi prescritti nel bando.
 8. Impegno a provvedere, gratuitamente, con proprio personale, al ritiro quotidiano presso gli uffici dell'Ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria
 9. Consulenza gratuita, a favore dell'Ente, per i servizi finanziari diversi dalla Tesoreria
- DATO ATTO CHE** in relazione al criterio sub 1):

- l'inserimento della "clausola corrispettivo" nel procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria è stata ampiamente oggetto di contenzioso amministrativo e di contrasto giurisprudenziale, sia in relazione alla natura, che in relazione alla legittimità della stessa.
- Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la Giurisprudenza amministrativa ha registrato due distinte posizioni:
 - a) Secondo l'orientamento prevalente la "clausola corrispettivo" andrebbe qualificata solo come elemento utile per l'attribuzione di un punteggio;
 - b) Secondo altro orientamento (per tutti C.d.S. sez IV 19 dicembre 2003 n. 8371), la succitata clausola andrebbe qualificata come requisito di partecipazione alla gara, con la conseguenza che sarebbe legittima la previsione dell'obbligo per i partecipanti di offrire un compenso connesso all'aggiudicazione del servizio di tesoreria, a condizione che il quantum minimo non risulti sproporzionato rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio e che, per l'attribuzione del punteggio, l'erogazione liberale abbia una rilevanza residuale.
- Nonostante l'autorevolezza della tesi espressa al punto sub b), questa Amministrazione ritiene di dovere aderire all'orientamento prevalente in giurisprudenza ed escludere che l'impegno del partecipante alla gara a procedere, a favore dell'ente appaltante, ad una erogazione liberale possa costituire un requisito di partecipazione, potendo costituire solo un elemento utile alla formulazione dell'offerta.
- A tale conclusione, si perviene in base alla considerazione che non consentire, a soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, la partecipazione da una gara pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria, solo perché gli stessi non si siano impegnati, nel caso di affidamento del servizio, a corrispondere all'ente un contributo o a stipulare con lo stesso un contratto di sponsorizzazione violerebbe, in modo evidente l'interesse pubblico che alle gare partecipi il maggior numero di concorrenti e i principi di libera concorrenza tra le imprese, in quanto la mancata partecipazione o l'esclusione dalla gara deriverebbe palesemente da cuna causa estranea all'oggetto dell'appalto.
- In ordine alla legittimità della clausola corrispettivo, quale criterio di valutazione delle offerte, si sono registrati due opposti orientamenti:
 1. Secondo una prima posizione, espressa dalla giurisprudenza amministrativa, la clausola corrispettivo sarebbe illegittima, in quanto:
 - a. estranea alla natura del contratto, dal momento che introdurrebbe una sorta di prezzo per il conseguimento dell'appalto, con conseguente inversione della causa del rapporto contrattuale, che dovrebbe essere oneroso per la P.A. e non per il Tesoriere.

- b. la richiesta di un corrispettivo alle imprese concorrenti determinerebbe uno snaturamento del rapporto che viene ad instaurarsi, il cui contenuto deve attenersi esclusivamente alle prestazioni inerenti la gestione del servizio, prescindendo dalle offerte di disponibilità economiche da parte dei concorrenti. Sarebbe, quindi, illegittimo affidare il servizio di tesoreria sulla base di elementi privi di qualsiasi connessione con il servizio stesso.
 - c. In considerazione della circostanza che le banche non operano in perdita, si presuppone che lo svantaggio da esse subito, verrebbe trasferito in modo occulto alla collettività
2. Altro orientamento sostiene che la clausola corrispettivo sarebbe legittima, in quanto la previsione di una erogazione liberale determina un riconoscimento, comunque non sinallagmatico, della notevole utilità che il tesoriere riceve dall'aggiudicazione del servizio (possibilità di movimentazione di ingenti somme di denaro; possibilità di conseguire l'apertura di uno sportello nell'ambito degli edifici appartenenti alla P.A.; potenziale acquisizione di nuova clientela; naturale captazione dell'indotto bancario nei rapporti con i dipendenti dell'amministrazione e di soggetti, ditte o professionisti, che hanno rapporti con la stessa amministrazione; ritorno di immagine; inserimento in nuovi ambiti territoriali...), a fronte di costi ridotti per effetto del necessariamente elevato livello tecnologico delle prestazioni rese. Secondo tale orientamento la legittimità della "clausola corrispettivo" resterebbe subordinata alla condizione che il pagamento del corrispettivo ed i relativi criteri di attribuzione del punteggio siano espressamente previsti nel bando o nella lettera di invito, al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, e che tale punteggio abbia una rilevanza meramente residuale.

RITENUTO CHE l'inserimento della suddetta clausola tra i criteri di valutazione dell'offerta, non risulta opportuno per le motivazioni di seguito specificate:

- Oggetto del servizio in argomento non è la sponsorizzazione, ma la gestione della tesoreria dell'O.P., ne consegue che la scelta dei criteri e l'attribuzione dei relativi punteggi per la individuazione del contraente, deve essere effettuata in modo da differenziare in maniera significativa le offerte, sotto i profili più strettamente funzionali, privilegiando essenzialmente gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa ed organizzativa del concorrente ed all'economicità del servizio di tesoreria, in sé considerato.
- Il bando di gara deve tenere conto della realtà del mercato, ne consegue che la previsione di un corrispettivo o di un contratto di sponsorizzazione accessivo in favore dell'ente, non troverebbe, nel caso di specie, giustificazione, in quanto verrebbero a mancare tutta una serie di vantaggi che il tesoriere, anche indirettamente, potrebbe ricevere dall'affidamento in esame.
- Le argomentazioni a sostegno della tesi giurisprudenziale di cui al punto sub 1) si ritengono maggiormente meritevoli di pregio e più rispondenti al contesto di mercato in cui opera questo Ente.

RITENUTO CHE l'elemento di cui al punto 2, debba essere annoverato tra i requisiti di partecipazione più che tra i criteri di aggiudicazione, atteso che lo stesso, già da diversi anni è diventato una scelta obbligata (oltre che a seguito dell'evoluzione tecnologica e dei vantaggi operativi che derivano inevitabilmente dall'uso delle moderne tecnologie informatiche, anche) in forza delle seguenti disposizioni: art. 213 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 1 co. 80 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005); art. 38 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); nonché di quanto previsto in materia di SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) volto alla realizzazione di un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriere di tutte le amministrazioni pubbliche

DATO ATTO CHE:

- il criterio di cui al punto sub 3 (messa a disposizione gratuita di una sala convegni, o struttura analoga, per un certo numero di giorni all'anno) non riveste alcun interesse per questo Ente, il quale dispone di locali propri adeguati allo scopo;
- il criterio di cui al punto sub 4 (disponibilità a procedere all'installazione di bancomat presso la sede dell'ente) non ha alcuna rilevanza per l'Ente, in quanto il criterio presuppone un numero di dipendenti, eventuali beneficiari del servizio, di gran lunga maggiore di quello di cui dispone questa Amministrazione;
- i criteri di cui ai punti 5, 6, 7 (disponibilità a fissare un minimo di giorni e/o ore settimanali di apertura al pubblico dello sportello, Disponibilità a garantire giorni/ore di apertura dello sportello aggiuntivi rispetto a quelli minimi prescritti nel bando) non rivestono) non sono rilevanti per questa O.P., in quanto volti a creare un vantaggio per la comunità locale, il perseguimento del cui benessere rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente locale e non di questa Istituzione.
- Il criterio di cui al punto sub 9 (impegno a provvedere, gratuitamente, con proprio personale, al ritiro quotidiano presso gli uffici dell'Ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria), ricopre un interesse estremamente marginale, legato sia alle dimensioni circoscritte del Comune di Carini (per cui la vicinanza geografica tra i diversi punti è estremamente circoscritta), che alla ridotta mole di documentazione relativa al servizio di tesoreria (solitamente consegnata alla filiale con frequenza settimanale o quindicinale).
- Il criterio di cui al punto sub 9) (consulenza gratuita, a favore dell'Ente, per i servizi finanziari diversi dalla Tesoreria), riveste un interesse scarsamente rilevante per questo Ente, atteso il contenuto importo delle giacenze di cassa di cui dispone l'O.P. , peraltro da destinare alle spese di parte corrente.

CONSIDERATO CHE in relazione alla questione degli elementi qualitativi relativi al soggetto che espleta la gara, questa amministrazione si atterrà ai principi elaborati, nel tempo, dalla Giurisprudenza amministrativa, per come di seguito espressi:

- Secondo la regola generale, occorre distinguere tra accertamento della idoneità degli offerenti (che viene operato attraverso la valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara) ed individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (la quale attiene ad una valutazione dell'offerta e non dell'offerente e viene effettuata attraverso l'applicazione dei criteri di valutazione dell'offerta).
- In forza del principio generale, gli aspetti legati alla idoneità degli offerenti (professionalità del candidato e relativa capacità di espletare il servizio messo a gara) possono assumere rilievo sono nella fase di selezione del concorrente, attraverso la valutazione dei requisiti di partecipazione.
- L'applicazione di tale regola generale, tuttavia, può subire attenuazioni in situazioni specifiche (quali l'affidamento del servizio di tesoreria), laddove i profili riguardanti l'offerente (esperienza maturata, volume di affari, articolazione territoriale degli sportelli), sono idonei ad incidere direttamente sulla qualità dell'offerta.
- Tuttavia, tali elementi di origine soggettiva non possono essere decisivi per la scelta del Tesoriere, a discapito di altri criteri direttamente attinenti allo svolgimento del servizio. Non è, pertanto, ritenuto legittimo assegnare a criteri, che normalmente riguardano la selezione dell'offerente, la possibilità di incidere in maniera determinante sull'aggiudicazione, soprattutto in considerazione del fatto che vi sono numerosi elementi qualitativi relativi alla gestione del servizio, che potrebbero essere valutati.
- Gli aspetti, inerenti il soggetto che aspira ad assumere il servizio e che potrebbero essere idonei ad incidere sulla qualità del servizio offerto, che tradizionalmente sono stati presi in considerazione sono i seguenti:

1. Presenza sul territorio dell'ente appaltante, di un certo numero di sportelli o di filiali.
2. Vicinanza dello sportello o degli sportelli, che verranno adibiti al servizio, alla sede dell'amministrazione.
3. un certo fatturato minimo
4. il numero di enti pubblici, per i quali lo stesso svolge (o ha svolto), in un dato momento, il servizio di tesoreria;
5. una referenza almeno quinquennale nella gestione dei servizi di tesoreria;

CONSIDERATO CHE:

- In giurisprudenza, la previsione di un punteggio per il numero di filiali o sportelli presenti sul territorio è stata giustificata con la maggiore funzionalità derivante al servizio da una sua più estesa articolazione sul territorio, nonché con la possibilità di assicurare alla popolazione un miglior servizio.
- Tuttavia, con riferimento all'affidamento del servizio di Tesoreria di questa I.P.A.B., il numero di sportelli aperti nel territorio comunale non risulta elemento, di per sé significativo al fine di individuare il concorrente in grado di offrire il migliore servizio, sia per le ridotte dimensioni geografiche del territorio comunale, sia per la circostanza che l'esigenza di migliorare il livello dei servizi bancari per la comunità locale, non rientra tra le finalità di questo Ente.
- atteso che l'interesse di questa O.P., a differenza di un ente locale territoriale

RITENUTO, per quanto precede, che il numero di filiali o sportelli non verrà inserito tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ATTESO CHE:

- la presenza, al momento dell'avvio del servizio di tesoreria, di una filiale del comune di Carini, costituisce requisito di partecipazione.
- Il criterio della vicinanza della filiale alla sede dell'Ente appaltante, costituisce un criterio di valutazione per gli Enti inseriti in contesti geografici di rilevanti dimensioni;
- lo stesso non risulta giustificato nel caso di specie, attese le contenute dimensioni geografiche del Comune di Carini.

CONSIDERATO CHE:

- Per i criteri di cui ai punti sub 3), sub 4), sub 5) (fatturato minimo; numero di enti pubblici, per i quali lo stesso svolge o ha svolto, in un dato momento, il servizio di tesoreria; referenza almeno quinquennale nella gestione dei servizi di tesoreria) valgono considerazioni parzialmente analoghe.
- Il Legislatore, con l'art. 208 del T.U.E.L, ha proceduto preliminarmente a selezionare i potenziali candidati al ruolo di Tesoriere dell'Ente e considerato che tali soggetti sono generalmente in grado di garantire livelli di prestazione generalmente uniformi.
- La Giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che, anche laddove la vigente normativa, nel disciplinare la capacità economica, finanziaria e tecnica delle imprese concorrenti e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, parla di concetti quali l'esperienza, l'indicazione dei servizi prestati..., la stazione appaltante, nel definire i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve tenere conto del principio generale volto a tutelare la concorrenza e l'interesse pubblico alla maggiore partecipazione possibile alle gare indette da amministrazioni pubbliche.
- Partendo dal presupposto in forza del quale, le clausole del bando non devono essere incongrue o illogiche, la Giurisprudenza Amministrativa ha ritenuto legittime le clausole enunciate ai punti 3, 4, 5 solo se giustificate dalle dimensioni demografiche dell'ente che procede all'affidamento.

- Per la Giurisprudenza amministrativa prevalente, lo svolgimento di servizi di tesoreria per altri enti pubblici non qualifica necessariamente in modo particolare il concorrente sul piano tecnico – operativo;
- In Giurisprudenza è stato ripetutamente sostenuto che il premiare chi già svolge il servizio, in misura notevole, in un certo ambito territoriale, potrebbe agevolare la creazione di posizioni di monopolio con effetti distorsivi sulla concorrenza.
- La giurisprudenza ha ritenuto illegittima la clausola del bando che preveda l'attribuzione di punteggio in base alla gestione di servizi di tesoreria in un dato ambito territoriale, quando la stessa è oggettivamente idonea a garantire e ad ulteriormente consolidare la continuità dei monopoli locali esistenti.
- La Giurisprudenza ha, pertanto, ritenute illegittime le clausole dei bandi , che prevedono un vantaggio assolutamente condizionante a favore delle imprese radicate in un determinato ambito territoriale e quindi una schiacciante prevalenza a favore del soggetto che già amministra il maggior numero di tesorerie in un dato territorio.

RITENUTO alla luce di quanto precede, che non sussistono le condizioni, sotto il profilo delle dimensioni dell'Ente o del volume di entrate, idonee a giustificare l'inserimento delle condizioni di cui ai punti sub 3, sub 4), sub 5 tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

DATO ATTO, alla luce della ricognizione effettuata, che non sussistono i presupposti di opportunità o legittimità, per l'inserimento, tra i criteri di valutazione dell'offerta, né degli elementi qualitativi relativi alla gestione del servizio, né degli elementi inerenti il soggetto che aspira ad assumere il servizio.

PRESO ATTO:

- delle considerazioni sopra svolte,
- delle caratteristiche peculiari del servizio di tesoreria di questa O.P. (in relazione al quale i requisiti tecnici legati alle caratteristiche e alla funzionalità del servizio, alle innovazioni tecnologiche e telematiche impiegate, in misura superiore alla media di mercato, assumono rilievo marginale),
- della circostanza per la quale la lex specialis di gara non lascia margini di definizione dei contenuti dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa, in quanto provvede a predefinire e descrivere puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicché l'unica variabile è costituita dal dato economico, rimesso all'offerta di ciascun concorrente.
- della potenziale incidenza degli oneri per lo svolgimento del servizio di tesoreria (soprattutto nell'ipotesi di ricorso ad anticipazioni o mutui)
- della circostanza che l'obiettivo perseguito da questa Amministrazione è quello di acquisire la prestazione richiesta, con il minor onere economico, secondo i principi di proporzionalità.

RITENUTO, per quanto precede:

- che si rende opportuno dare rilevanza esclusivamente agli elementi economici relativi alla gestione del servizio ed optare per la selezione dell'offerta in base al criterio di cui all'art. 82 del Codice dei Contratti.
- di dovere affidare il servizio di tesoreria al soggetto di cui all'art. 208 T.U.E.L., che presenta l'offerta economica, che avrà conseguito il miglior risultato complessivo in relazione ai seguenti parametri:
 - a. il corrispettivo per la erogazione del servizio di tesoreria, a carico dell'Ente;
 - b. il tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria;
 - c. il tasso attivo sulle giacenze di cassa e s eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere;

- d. il tasso di commissione applicato su garanzie fideiussorie rilasciate nell'interesse dell'Ente e su richiesta di questo.
- e. l'addebito delle spese e commissioni per la gestione del servizio (bolli, stampati, spese postali, esclusa l'imposta di bollo);
- f. l'addebito di commissioni o spese su mandati di pagamento estinti tramite vaglia, bollettini di c postale, bonifici bancari, assegni postali localizzati.
- g. Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in conto corrente bancario
- h. valuta applicata agli incassi
- i. valuta applicata ai pagamenti

RITENUTO CHE:

- si rende necessario fornire ai partecipanti alla gara tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta prima della presentazione della stessa.
- Oltre ai criteri di valutazione, la stazione appaltante è tenuta a rendere pubblica anche la relativa ponderazione.
- La gara deve essere aggiudicata al soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio derivante dalla somma dei punti conseguiti con riferimento a ciascun elemento di valutazione previsto.
- I pesi dovranno essere attribuiti a ciascun criterio, in modo da privilegiare le particolari esigenze dell'Ente
- La Giurisprudenza amministrativa prevalente ha affermato che, nel definire i punteggi, la stazione appaltante debba indicare il punteggio minimo e massimo attribuibile per ogni criterio e debba fissare tra i due punteggi uno scarto che sia idoneo a rispecchiare le differenze effettive esistenti tra le varie offerte presentate.
- La discrezionalità della stazione appaltante, nello stabilire i criteri di aggiudicazione ed il relativo peso, non potrà superare i limiti derivanti dai principi di logicità ed imparzialità e della par condicio tra i concorrenti.

CONSIDERATO CHE:

- Per assicurare la legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria ed evitare la declaratoria di illegittimità per carenza di potere di alcuni atti della sequenza procedimentale, si pone l'esigenza di provvedere alla ripartizione delle competenze, tra organo di indirizzo politico ed organo dirigenziale, degli atti del procedimento in oggetto.
- Dal combinato disposto di cui agli artt. 42 e 210 del T.U.E.L., possano desumersi i criteri per l'individuazione dell'organo competente all'adozione di ciascun atto rientrante nella sequenza procedimentale;

RITENUTO, alla luce delle succitate disposizioni, che:

- spetta all'organo di indirizzo politico la scelta delle modalità di gestione del servizio, la definizione degli aspetti determinanti del contratto e dei criteri per l'affidamento del medesimo e, segnatamente: approvazione dello schema di convenzione ed approvazione, su proposta del dirigente responsabile, delle modalità di scelta del contraente (attraverso l'indicazione dei parametri in base ai quali occorrerà procedere all'individuazione dell'offerta migliore ed il peso da attribuire a ciascun parametro)
- rientra tra le attribuzioni del dirigente, in qualità di organo gestionale competente, adottare tutti gli atti successivi, sulla base di quanto contenuto nella deliberazione dell'organo di indirizzo politico.
- Al dirigente responsabile compete, pertanto: l'approvazione della determinazione a contrarre; l'indizione della gara; l'approvazione del bando di gara; l'adozione della determinazione di aggiudicazione e la stipula del contratto

VISTA la proposta formulata dal Segretario dell'Ente, in ordine:

- alle modalità di scelta del contraente (procedura aperta da esperire ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. in favore del soggetto di cui all'art. 208 T.U.E.L., che presenta l'offerta economica, che avrà conseguito il miglior risultato complessivo in relazione a parametri inerenti esclusivamente il dato economico, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006);
- ai parametri relativi al dato economico, in base ai quali occorrerà procedere all'individuazione dell'offerta migliore ed al peso da attribuire a ciascun parametro;
- ai requisiti di partecipazione;
- allo schema di convenzione

RITENUTO di potere approvare la summenzionata proposta ed individuare i seguenti criteri, per la selezione dell'offerta economica, ed i relativi pesi.

	Criteri di valutazione	Parametro di valutazione dell'offerta	Punteggio
1	Compenso annuale per il servizio di tesoreria	indicazione importo (IVA esclusa)	25 punti all'offerta migliore. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto sulla base della seguente formula: $X = (Y_m * M) / Y_x$ Leggenda: M: punteggio massimo attribuibile. X: punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame Yx: valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame. Ym: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate. Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono un compenso superiore ad € 2.000,00 (IVA esclusa)
2	Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere, riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente, vigente tempo per tempo.	20 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto, sulla base della seguente formula: $X = (Y_x * M) / Y_m$ Leggenda: M: punteggio massimo attribuibile. X: punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame Yx: valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame. Ym: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate. Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread minori o uguali a zero.
3	Tasso di interesse debitore su eventuali anticipazioni di Tesoreria: riferito al tasso di interesse variabile, pari all'Euribor a tre mesi, base 365 gg. Riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissione su massimo scoperto)	Spread rispetto all'Euribor a tre mesi, base 365, media del mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).	20 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto, sulla base della seguente formula: $X = (Y_m * M) / Y_x$ Leggenda: M: punteggio massimo attribuibile. X: punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame Yx: valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame. Ym: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate. nota: offerta migliore: euribor +/- spread offerta migliore; offerta: euribor +/- spread offerto

4	rimborso spese documentate (bolli, stampai, spese postali. Esclusa imposta di bollo) da parte dell'Ente.	una delle seguenti percentuali di rimborso: - 0% - 25% - 50% - 75% - 100%	punti 5 se il rimborso è al 0% punti 3,5 se il rimborso è al 25% punti 2 se il rimborso è al 50% punti 1,5 se il rimborso è al 75% punti 0 se rimborso al 100%
5	commissioni o spese su mandati di pagamento estinti tramite vaglia, bollettini di cc postale, assegni postali localizzati	importo delle commissioni o spese	- punti 5 per addebito delle sole spese postali, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente - punti 2 per l'applicazione di commissioni sino ad euro 1,00 - punti 0 per applicazione di commissione oltre € 1,00
6	Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente.	indicazione di tasso	5 punti all'offerta migliore. punteggi proporzionati alle altre offerte, con arrotondamento al decimo di punto, sulla base della seguente formula $X = (Y_m * M) / Y_x$ Leggenda: M: punteggio massimo attribuibile. X: punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame Yx: valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame. Ym: valore dell'offerta migliore tra quelle presentate.
7	addebito spese a soggetti diversi dall'Amministrazione (commissioni su pagamento mediante bonifico bancario)	ammontare onere	- nessun onere: punti 5 - fino a € 1,00: punti 4 - da € 1,01 ad € 2,00: punti 3 - da € 2,01 a € 3,00: punti 2 - da € 3,01 a € 4,00: punti 1 - oltre € 4,00: punti 0
8	condizioni in merito alla valuta applicata agli incassi	giorno della valuta	- 10 punti: se agli incassi è data valuta il giorno stesso dell'introito. - 5 punti se agli incassi è data valuta al primo giorno successivo non festivo - 0 punti se agli incassi è data valuta al secondo giorno successivo - 1 punto negativo per ogni giorno in più di valuta differita
9	condizioni in merito alla valuta applicata ai pagamenti	giorno della valuta	- 5 punti se ai pagamenti è data valuta lo stesso giorno in cui è effettuato. - 1 punto: se al pagamento è data valuta il giorno

			successivo - Non saranno prese in considerazione offerte che prevedono più valute differite.
--	--	--	---

DATO ATTO CHE i summenzionati criteri di aggiudicazione dell'offerta ed i relativi pesi dovranno essere menzionati nel bando di gara, allo scopo di fornire ai concorrenti tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta prima della presentazione della stessa.

CONSIDERATO CHE:

- Le stazioni appaltanti possono legittimamente introdurre criteri, attinenti la capacità di eseguire il servizio, da utilizzare per la selezione dei concorrenti.
- Nel fissare i requisiti di partecipazione alla gara, la stazione appaltante gode di una certa discrezionalità. Essa, infatti, può stabilire requisiti di partecipazione diversi, ulteriori o più restrittivi di quelli indicati dalla legge, al fine di ottenere, almeno in teoria, la garanzia di contrattare con un soggetto in possesso di una congrua capacità economica e finanziaria
- Nello stabilire i requisiti di partecipazione, le stazioni appaltanti devono rispettare i limiti di logicità e ragionevolezza, in modo da non restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti. Ne consegue che sarà legittimo prevedere nel bando di gara requisiti di partecipazione adeguatamente proporzionati al valore ed alla rilevanza dell'affidamento, risultando viceversa illegittimo esigere requisiti eccessivi rispetto all'entità del contratto stesso.
- I requisiti di partecipazione, normalmente presi in considerazione nelle gare per l'affidamento del servizio di tesoreria, di norma sono i seguenti:
 - a. possesso di un capitale sociale superiore all'importo minimo previsto dalla legge (art. 208 del T.U.E.L.)
 - b. precedenti esperienze di tesoreria.
 - c. Presenza di una filiale nel territorio del comune in cui ha sede l'Ente che intende affidare il servizio.
 - d. Disponibilità del concorrente a svolgere il servizio di Tesoreria anche attraverso il collegamento informatico con l'Ente, mediante l'attivazione dell'home banking (cioè di un sistema che consente di erogare a distanza, mediante l'uso del computer, servizi e prodotti rivolti all'utenza, quali la verifica delle operazioni eseguite, l'effettuazione dei pagamenti...).

CONSIDERATO, in relazione al requisito di cui al punto sub a) che:

- L'art. 208 del TUEL prevede, ai fini della partecipazione di società per azioni all'affidamento del servizio di tesoreria, il possesso di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore al vecchio miliardo di lire e che il possesso di tale capitale deve ritenersi solo un requisito minimo, che può essere aumentato dalla stazione appaltante a garanzia del servizio prestato e della solidità e solvibilità dell'appaltatore, con il solo limite della proporzionalità del requisito richiesto rispetto al valore dell'appalto.
- Sul punto è stato affermato dalla Giurisprudenza che, se l'ordinamento riconosce alla stazione appaltante la possibilità di prescrivere requisiti più severi rispetto a quelli fissati dalla legge, ciò deve avvenire nei limiti della logicità e ragionevolezza, in modo da non restringere, oltre lo stresso indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di privilegio. Pertanto è da considerare illegittimo il requisito di partecipazione che richieda un capitale sociale superiore rispetto al requisito minimo fissato per legge, in mancanza di una specifica e congrua motivazione per l'affidamento di un servizio di tesoreria di modesto importo.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che non sussistono i presupposti di legittimità per l'inserimento della condizione di cui al punto sub a) tra i requisiti di partecipazione alla gara.

CONSIDERATO, in relazione al requisito di cui al punto sub b), che:

- la Giurisprudenza ha ritenuto illegittimo ed illogico limitare la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria ai soli soggetti aventi precedenti esperienze di tesoreria in altri enti pubblici territoriali. Tale assunto si basa sulla considerazione in forza della quale non consentire a soggetti, in possesso della specifica autorizzazione prevista dalla legge, di partecipare ad una pubblica gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, contrasterebbe, in primo luogo, con l'interesse pubblico che alle gare partecipi il maggior numero di concorrenti, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti e che, in secondo luogo, siffatta esclusione non rispetterebbe nemmeno i principi posti a tutela della libera e leale concorrenza tra imprese, posto che la preclusione a partecipare alla gara o l'esclusione dalla stessa di istituti bancari regolarmente autorizzati a prestare servizio di tesoreria per enti pubblici, restringerebbe ed, in definitiva riserverebbe, del tutto ingiustificatamente, la possibilità di divenire affidatari del servizio in questione ai soli istituti che hanno già svolto almeno un servizio analogo per detti enti.
- In ordine all'affidamento del servizio di tesoreria di questa O.P., si ritiene di dovere condividere la posizione espressa dalla Giurisprudenza amministrativa prevalente e di non inserire la condizione di cui al punto sub b) tra i requisiti di partecipazione alla gara.

CONSIDERATO CHE:

- In ordine al requisito di cui al punto sub c), la prevalente giurisprudenza, ha escluso la legittimità di una condizione che limiti la partecipazione alla gara ai soli soggetti che, in un momento precedente l'attivazione del servizio oggetto dell'appalto, hanno una filiale nel territorio dell'ente, in quanto la legittima aspirazione dell'Ente, a fissare la sede della Tesoreria nell'ambito del proprio territorio, può essere soddisfatta anche prevenendo semplicemente a carico dell'affidatario, l'obbligo di aprire una filiale nel territorio dell'Ente entro un termine perentorio.

- La clausola volta ad imporre, ai fini della semplice partecipazione alla gara, l'esistenza- già al momento della pubblicazione del bando, di uno sportello nel territorio in cui ha sede l'ente appaltante, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a favore delle concorrenti locali.

RITENUTO, per quanto precede, di dovere aderire alla posizione espressa dalla Giurisprudenza prevalente e prevedere a carico dell'affidatario semplicemente l'obbligo di aprire una filiale nel territorio dell'Ente, entro un termine perentorio e di fissare tale termine nel giorno dell'attivazione del servizio.

CONSIDERATO CHE,:

- il requisito di cui al punto sub d) riveste un certo interesse per questo, soprattutto in relazione alla possibilità di consultare l'estratto conto giornaliero.
- L'inserimento della succitata condizione non è suscettibile di restringere la platea dei potenziali concorrenti, atteso che l'utilizzo dell'home banking già da diversi anni è diventato una scelta obbligata (oltre che a seguito dell'evoluzione tecnologica e dei vantaggi operativi che derivano inevitabilmente dall'uso delle moderne tecnologie informatiche, anche) in forza delle disposizioni vigenti in materia.

RITENUTO, per quanto precede, che la clausola di cui al punto sub d) , verrà inserita tra i requisiti di partecipazione.

CONSIDERATO CHE, per i contratti stipulati da enti pubblici, è sempre richiesta la forma scritta ad substantiam e che i diritti e gli obblighi per l'ente pubblico ed il contraente privato scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, ma solo l'effetto di individuazione dell'offerta migliore.

VISTO l'art. 210 del T.U.E.L. che stabilisce che il rapporto contrattuale tra l'Ente ed il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione delibera dall'organo di governo dell'Ente e predisposta dal Dirigente responsabile

VISTO lo schema di convenzione, che disciplina le modalità di svolgimento del servizio e stabilisce gli adempimenti a carico dell'Istituto di Credito assuntore del servizio, predisposto dal Segretario dell'Ente, che si allega al presente deliberato, per costituirne parte integrante e sostanziale, e che si ritiene di potere approvare.

RITENUTO, per quanto precede di:

- prendere atto della necessità di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2015-2019;
- approvare la proposta formulata dal Segretario dell'ENTE in ordine a:
 1. le modalità di scelta del contraente: procedura aperta da esperire ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta, che avrà conseguito il miglior risultato complessivo, a seguito dell'applicazione dei criteri relativi alla gestione economica del servizio, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;
 2. i parametri in base ai quali occorrerà procedere all'individuazione dell'offerta migliore ed il peso da attribuire a ciascun parametro;
 3. requisiti di partecipazione;
 4. lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria
- demandare al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti consequenziali, sulla base di quanto contenuto nel presente deliberato e nella normativa vigente in materia (determinazione a contrarre, indizione della gara, approvazione del bando, determina di aggiudicazione e stipula del contratto), nonché la cura delle forme di pubblicità previste dalla Legge e la presidenza del seggio di gara.

Vista la legge n. 3972/1890

VISTI gli artt. 208 e ss. del TUEL

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

PRENDERE ATTO della necessità di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2015-2019;

APPROVARE la proposta formulata dal Segretario dell'ENTE in ordine a:

1. le modalità di scelta del contraente: procedura aperta da esperire ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. in favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta economica migliore, nei modi e nei termini di cui in motivazione.
2. i parametri in base ai quali occorrerà procedere all'individuazione dell'offerta migliore ed il peso da attribuire a ciascun parametro, nei modi e nei termini in premessa specificati;
3. i requisiti di partecipazione, nei modi e nei termini in premessa specificati;
4. lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria, che si allega al presente deliberato, per costituirne parte integrante e sostanziale.

DEMANDARE al Segretario dell'Ente l'adozione di tutti gli atti consequenziali, sulla base di quanto contenuto nel presente deliberato e nella normativa vigente in materia (determinazione a contrarre, indizione della gara, approvazione del bando, determina di

aggiudicazione e stipula del contratto), nonché la cura delle forme di pubblicità previste dalla Legge e la presidenza della commissione di gara.

RICONOSCERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in quanto trattasi di atto non sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 10/99.

Atto visto, letto e approvato per incondizionata accettazione

Il Segretario dell'Ente
(dr.ssa Annalisa Zarrillo)

Il Commissario Straordinario
(Fiore Massimiliano)